(N. 1845)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro
(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1951

Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza.

Onorevoli Senatori. — Con l'articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, fu stabilito a favore delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari un contributo annuo di lire 30.000 a titolo di parziale compenso delle spese da incontrarsi dagli stessi istituti per la vigilanza sulle casse comunali e sugli altri enti e istituti che esercitano il credito agrario nella Sardegna.

Con l'articolo 14 del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, le due Casse provinciali anzidette furono fuse nell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, al quale con decreto ministeriale del 6 marzo 1928, fu delegata la predetta vigilanza, e devoluto il contributo di cui sopra.

Con regio decreto-legge 12 luglio 1934, numero 1168, convertito nella legge 1º aprile 1935, n. 440, il contributo anzidetto fu ridotto a lire 25.500, a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna ha chiesto, ora, che la misura di detto contributo venga adeguata al costo dei servizi ed al nuovo valore della moneta.

Dato il particolare carattere del contributo in oggetto, di rimborso forfettario di spese, la richiesta dell'Istituto sembra meritevole di accoglimento, compatibilmente, s'intende, alla necessità di difesa del bilancio statale.

È stato, quindi, predisposto, l'unito disegno di legge, col quale, all'articolo 1, si prevede l'aumento a lire 300 mila del contributo di cui sopra, in misura, cioè, corrispondente a circa dodici volte l'attuale contributo.

L'aumento è previsto a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51. Con l'articolo 2 del disegno di legge stesso si provvede, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, alla copertura della maggiore spesa mediante una corrispondente riduzione del fondo stanziato sul capitolo 122 dello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anzidetto esercizio finanziario 1950-51.

A decorrere dall'esercizio 1951-52 si farà fronte alla maggiore spesa con l'incremento delle entrate di bilancio, in quanto l'aumento del contributo non deriva da assunzione di nuove iniziative, ma da incremento del costo di servizi, a seguito della diminuizione del potere d'acquisto della moneta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 è aumentato a lire 300.000 annue il contributo di cui all'articolo 98, terzo comma, del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, corrisposto dallo Stato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna a titolo di parziale compenso delle spese inerenti alla vigilanza sulle Casse comunali e sugli altri enti di credito agrario dell'Isola.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 274.500, per lo esercizio finanzianio 1950-51, si farà fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per il capitolo 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo stesso esercizio.

Di conseguenza l'autorizzazione di spesa di lire 250.000.000, di cui alla legge 29 giugno 1940, n. 877, è ridotta di lire 274.500.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio.